Gruppo Naturalistico della Brianza

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA NATURA IN LOMBARDIA

iscritta nel Registro Regionale del Volontariato n° 2651/48041 Codice fiscale 82005080138

Statuto

Nota

Il 27 Dicembre 2018 è stata pubblicata una circolare dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali che specifica e approfondisce quali siano gli adempimenti obbligatori per modificare il proprio statuto e quali facoltativi.

Il modello tiene conto di questa distinzione, riportando:

- -in colore **rosso** gli adempimenti obbligatori (inderogabili);
- -in colore verde quelli derogabili;
- -in colore **blu** quelli facoltativi.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (abbreviato in ss.mm.i.i.), l'Organizzazione di Volontariato Gruppo Naturalistico della Brianza associazione per la difesa della natura in Lombardia siglabile «Gruppo Naturalistico della Brianza ODV».

con sede legale in Canzo e con sede amministrativa presso la dimora del Presidente in carica. L'associazione ha durata illimitata.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art. 2 Scopi e finalità

- 1. L'ODV è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
- a) risvegliare ed alimentare nell'uomo, ed in modo particolare nei giovani, l'amore per la Natura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, rendendolo maggiormente cosciente della necessità di non turbare i delicati equilibri naturali, nell'interesse immediato e futuro dell'individuo e della collettività;
- b) promuovere e diffondere la conoscenza della Natura in tutti i suoi molteplici aspetti e manifestazioni:
- c) sviluppare, con l'interesse e l'amore per la Natura, una più alta spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale;
- d) conservare il comune patrimonio naturale, proteggendolo contro le distruzioni e le deturpazioni.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
- a) divulgare il perseguimento delle finalità sopra elencate in ogni ambiente sociale, ed in particolare nelle Scuole, mediante l'organizzazione di conferenze, concorsi, proiezioni ed escursioni naturalistiche;
- b) dare ad ogni socio occasioni di approfondire le sue conoscenze delle Scienze Naturali e di formarsi una cultura aggiornata, anche a mezzo della Rivista periodica "Natura e Civiltà" pubblicata dalla Associazione stessa:
- c) orientare decisamente le sue iniziative alla soluzione dei problemi ambientali con azioni concrete ed efficaci, come attività di manutenzione e pulizia dell'ambiente, per diffondere la responsabilità individuale:
- d) promuovere, presso le Amministrazioni ed Enti Pubblici competenti, la tutela del paesaggio e di ogni altra espressione della Natura;
- e) incentivare una maggiore diffusione del "verde pubblico" e delle aree ambientali protette;
- f) collaborare con altre Associazioni affini.
- 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.
- 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsare anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.
- 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

- 1. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7
- D.lgs. 117/2017);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile
- con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta esiano secondarie e strumentali).
- 2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 3. È fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV.

Dopo l'approvazione, il bilancio viene reso pubblico mediante pubblicazione per estratto sul periodico "Natura e Civiltà" o altro foglio informativo o il sito web.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo dei soci, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.
- 2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo (NON IL CONSIGLIO DIRETTIVO).
- 3. Il ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota.

La quota sociale è determinata, di anno in anno ed a seconda delle particolari esigenze dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo e tempestivamente pubblicata sul periodico "Natura e Civiltà" o altro mezzo informativo.

_	T	11.1	1.	α .	•	1	
`	า ล	qualità	d1	Socio.	S1	nerde	ner:
J.	Lu	quarra	uı	DOCIO	01	perac	per.

a.Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b.Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c.Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

I soci si distinguono in soci ordinari, soci ordinari famigliari, soci giovani, soci sostenitori, soci benemeriti e soci onorari.

- a) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale normale;
- b) Sono soci ordinari famigliari i parenti di qualsiasi grado di un socio ordinario purché conviventi con quest'ultimo; aderiscono all'Associazione versando una quota anuale ridotta;
- c) Sono soci giovani coloro che al momento della prima adesione all'Associazione o dei successivi rinnovi dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;
- d) Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione versando, a titolo di contributo alla attività del Gruppo, una quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore a quella annuale prevista per i soci ordinari;
- e) Sono soci benemeriti coloro che aderiscono all'Associazione versando un contributo libero, pari o superiore all'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, per poter essere annoverati in tale categoria di soci;
- f) Sono soci onorari coloro che per l'impegno e l'attività prestati a favore dell'Associazione vengano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di essere iscritti di diritto all'Associazione senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

1. I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

2. I soci sono obbligati:

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Con il versamento della prescritta quota sociale, tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare alle Assemblee del Gruppo Naturalistico della Brianza, di aderire a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione, salvo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non si rendano necessarie limitazioni numeriche per ragioni organizzative, e di ricevere il periodico "Natura e Civiltà" e altri fogli informativi rivolti ai soci.

Ai soci famigliari non viene inviato il periodico "Natura e Civiltà" o altri fogli informativi in quanto iscritti insieme ad un socio ordinario convivente.

Art 8

La qualità di socio si perde:

- a) per effetto di recesso, da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione presso l'indirizzo della sede legale. Il recesso ha effetto a 'partire dalla fine dell'anno sociale in corso alla data dei ricevimento della comunicazione;
- b) per decadenza, se entro la data del 30 giugno di ciascun anno il socio non avrà provveduto a versare l'ammontare della quota sociale. In tal caso, il Consiglio Direttivo, previo invio di sollecito di pagamento mediante avviso postale con lettera semplice, potrà dichiarare decaduto il socio se quest'ultimo, entro dieci giorni dal ricevimento della diffida, non avrà provveduto alla corresponsione della quota sociale né avrà dimostrato di avere già eseguito il pagamento. In ogni caso, il mancato versamento della quota sociale entro la suddetta data del 30 giugno legittima l'Associazione a sospendere l'invio del periodico "Natura e Civiltà" al socio inadempiente, anche se non ancora dichiarato decaduto.
- c) per esclusione, in caso di attività contraria agli scopi dell'Associazione, di condotta lesiva dell'immagine, dei diritti e degli interessi dell'Associazione o di comportamento che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, previo invito a comparire avanti al Consiglio medesimo inviato al socio interessato con lettera raccomandata da recapitare presso l'indirizzo indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

Il socio interessato ha sempre il diritto di trasmettere al Consiglio Direttivo memorie a propria difesa e, se compare avanti al Consiglio, ha diritto di essere sentito dallo stesso prima della deliberazione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 9 Organi dell'ODV

- 1. Sono organi dell'ODV:
 - L'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente.
 - I Vicepresidenti;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere;

Art. 10 Assemblea dei Soci

- 1. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di lassociato nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 c.c., in quanto compatibili.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante pubblicazione sulla Rivista periodica "Natura e Civiltà" o altra comunicazione cartacea o elettronica,

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi compresa quella dell'approvazione del bilancio, sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.

- L'Assemblea ordinaria:
- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d.nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel easo che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto); e.nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto); f.elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);

- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g.approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k.delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- h. delibera sull'esclusione dei soci;
- i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 1. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

Art. 12 Assemblea straordinaria del Soci

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei propri componenti in carica, ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta

motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, ove il Presidente non provveda alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro novanta giorni dal recapito dell'istanza, la convocazione può essere fatta da uno dei Vicepresidenti in carica.

Ove non vi provveda alcun Vicepresidente, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Como.

- 1. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 2. l'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega, con maggiornaza de due terzi dei presenti. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato. Le modifiche, per essere sottoposte al voto dell' Assemblea, dovranno comunque essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei propri componenti.

(Nota Esplicativa CODICE CIVILE Art. 21 Assemblea straordinaria del Soci 3.«Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati».

2. «Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti».)

Art. 13 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
- di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art 14 Convocazione e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia diversamente previsto dal presente statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti con la presenza necessaria di almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure all'approvazione preliminare dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina degli eventuali dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può istituire sedi operative locali per la gestione dei progetti locali. Tali sedi dipendono

organizzativamente e finanziariamente dalla sede amministrativa.

Articolo 15 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con la partecipazione necessaria di almeno metà dei consiglieri e con il voto della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui nessun consigliere riporti la suddetta maggioranza in prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica per tre anni, è rieleggibile e non può ricoprire contemporaneamente incarichi politici.
- Il Presidente ha la facoltà di riscuotere crediti, effettuare pagamenti per conto dell'Associazione nell'ambito delle attività deliberate, dandone tempestiva comunicazione al Tesoriere.

In caso di provvisorio impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Le dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente secondo i criteri sopra indicati, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza di 2/3 del Consiglio in carica.

Articolo 16 Presidente Onorario

II Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Articolo 17 Vicepresidenti

- I Vicepresidenti sono proposti, in numero massimo di due, dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo, e la nomina deve essere effettuata dal Consiglio stesso.
- I Vicepresidenti restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed hanno la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nonché di esercitare i poteri che il Presidente abbia espressamente delegato a loro.

Articolo 18 Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tra i compiti istituzionali del Segretario rientrano la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e la conservazione e l'aggiornamento del Registro degli associati.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, con il potere di aprire conti correnti bancari o postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, di riscuotere i crediti ed effettuare pagamenti per conto dell'Associazione e di redigere il bilancio preventivo e consuntivo di gestione annuale.

Articolo 19 Controversie sullo statuto

Qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 20 Libri sociali

- 1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- a) I libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Oltre che per le cause previste dall'art. 27 del codice civile, l'Associazione può essere sciolta in caso di grave necessità su delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità dei propri componenti, e ratificata dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

- 2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3. il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli

addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In nessun caso, i soci possono richiedere la divisione del patrimonio comune e la restituzione delle quote versate.